

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

37° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

Presidenza del vice presidente **BISCARDI**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(1658-B)** *Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3
BRIENZA (CCD) .....	2
VELTRONI, <i>vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>	2

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1658-B) Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Invito il relatore, senatore Brienza, a riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la Camera dei deputati ha introdotto un'unica modifica al testo già approvato in prima lettura dalla nostra Commissione in sede deliberante. Tale modifica consiste nell'aggiunta dell'articolo 3, volto a risolvere esigenze di carattere tecnico.

Gli articoli 1 e 2 sono rimasti invariati rispetto al testo già approvato dalla nostra Commissione, che aveva inteso corrispondere all'esigenza, manifestata dalla Corte dei conti, circa la necessità di una previsione legislativa che legittimasse la prassi della concessione di acconti.

L'articolo 3 introdotto dalla Camera invece sopperisce, al comma 1, alla mancata previsione, nel decreto-legge n. 118 del 1993, del termine entro il quale i programmi dell'Ente cinema finanziati con fondi pubblici debbono essere realizzati; la mancata previsione di tale termine infatti crea problemi con le disposizioni di contabilità pubblica. Il termine è ora individuato nel 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di approvazione del programma.

Il comma 2 dell'articolo introdotto dalla Camera dei deputati, poi, proroga di un anno la gestione del Fondo cinema da parte dell'attuale gestore, cioè la Banca nazionale del lavoro. La proroga si rende necessaria per evitare che un «vuoto di gestione» blocchi per otto-dieci mesi l'attività di finanziamento al cinema italiano.

Poichè condivido in pieno la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento, non posso che raccomandare la definitiva approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare nella discussione generale, ha la parola il Governo.

VELTRONI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*. Signor Presidente, prendo la parola solo per ringraziare il senatore Brienza per la puntuale illustrazione del disegno di legge e mi associo al suo auspicio di una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Avverto che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, entrambi favorevoli.

Passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, che ha introdotto il seguente articolo 3:

Art. 3.

1. Al comma 3 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione».

2. All'articolo 27, quattordicesimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «quarantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantaquattro mesi» e le parole: «periodo di quarantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «periodo di cinquantaquattro mesi».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 15,35.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. LUIGI CIAURRO

